

VERBALE DI ACCORDO

In data 19 dicembre 2013

tra

BANCA CARIGE S.p.A., anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Carige, rappresentata dai Signori: Giacomo OTTONELLO, Condirettore Generale, Diego PIOVAN, Direttore Centrale, Ugo CORDARA, Dirigente, e Luciano SALVATI, Dirigente

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo delle seguenti Organizzazioni Sindacali:

DIRCREDITO, rappresentata dai Signori: Gianni LECCA, Francesco CARRARO, Giovanni Silvio RISSO, Roberto D'AMBROSIO, Marco MANCINI

FABI, rappresentata dai Signori: Stefano SEGHEZZA, Rossella VENTURINI, Costanzo CAVALLI, Daniele BOTTAZZI, Marco BOZ, Ezio FRINO, Davide POLETTI

FALCRI/UNISIN, rappresentata dai Signori: Riccardo GARBARINO, Massimo SVETONI, Giovanni BRUNENGO, Roberto CECCHI, Claudio CARLINO, Andrea Bruno ANGELI, Riccardo ROLLA

FIBA/CISL, rappresentata dai Signori: Antonio BORETTI, Alessandro MUTINI, Monica SEBASTIANI, Lucia PADULA, Mario ROBERTO, Bruna MASSA, Ombretta Sonia MALASOMA

FISAC/CGIL, rappresentata dai Signori: Lucio GAMBETTI, Maria Elena DI BETTA, Marina PARRINI, Luigino Rossano CAPPATO, Renato DOTTA, Florio MARIANI, Fabrizio SIMONETTI

UILCA, rappresentata dai Signori: Daniele MONTANARO, Mauro CORTE, Renato BIASIZZO, Francesco GALIFI, Sandro MARCHESE, Moreno GUELFÌ

si è convenuto quanto segue.

Premesso che

- il Fondo Pensione Aperto Carige (di seguito, "FPA Carige") rappresenta attualmente la forma pensionistica complementare cui possono aderire su base contrattuale-collettiva i dipendenti delle diverse Banche del Gruppo Banca Carige (ossia: Banca Carige S.p.A.; Banca Carige Italia S.p.A.; Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.; Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.; Banca del Monte di Lucca S.p.A.; Banca Cesare Ponti S.p.A.);
- il FPA Carige è attualmente gestito da Carige Asset Management SGR S.p.A. (di seguito, "Carige SGR");
- con lettera in data 27 settembre 2013, alle Delegazioni Sindacali di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali in epigrafe è stata fornita formale comunicazione in ordine alla decisione di Banca Carige S.p.A. (di seguito denominata "Capogruppo") di cedere a favore di ARCA SGR S.p.A. la totalità del capitale sociale di Carige SGR;
- con la suddetta lettera del 27 settembre 2013, la Capogruppo, fra l'altro, si è resa disponibile ad un esame congiunto in ordine alle inerenti implicazioni in materia di previdenza complementare per il personale del Gruppo;
- in particolare, nel corso del confronto, la Capogruppo ha informato le Delegazioni Sindacali di Gruppo che, con efficacia dall'1 gennaio 2014, il FPA Carige verrà fuso per incorporazione nel Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza (di seguito, "FPA Arca Previdenza") e ha ampiamente

illustrato alle stesse Delegazioni Sindacali di Gruppo le caratteristiche del FPA Arca Previdenza, nonché i criteri e le modalità di conversione nei comparti del FPA Arca Previdenza delle posizioni individuali in essere presso il FPA Carige in capo ai singoli aderenti;

- il Protocollo in materia di Relazioni Sindacali nel Gruppo Bancario Banca Carige ha demandato alle Delegazioni Sindacali di Gruppo la facoltà di stipulare intese vincolanti per le Banche del Gruppo Banca Carige,

tutto ciò premesso, e fermo restando che le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, che riguarda tutte le Banche del Gruppo (ossia: Banca Carige S.p.A.; Banca Carige Italia S.p.A.; Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.; Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.; Banca del Monte di Lucca S.p.A.; Banca Cesare Ponti S.p.A.),

le Parti

in esito al suddetto esame congiunto, convengono quanto segue.

Art. 1

A far data dall'1/1/2014, con esclusivo riferimento ai dipendenti delle Banche del Gruppo assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (ivi compreso l'apprendistato), il FPA Arca Previdenza viene individuato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative di riferimento, quale forma pensionistica complementare di riferimento, in regime di contribuzione definita con posizioni individuali, cui i dipendenti possono aderire su base contrattual-collettiva.

Per quanto concerne i dipendenti di Banca Carige S.p.A. e Banca Carige Italia S.p.A., resta espressamente inteso che la disciplina recata dagli articoli 2, 3 e 4 del presente verbale di Accordo trova esclusiva applicazione nei confronti dei dipendenti entrati in Azienda a decorrere dall'1/12/1991. Per i dipendenti di tali Banche entrati in Azienda in data anteriore all'1/12/1991, trova invece applicazione unicamente quanto previsto dal successivo articolo 5. A tale ultimo riguardo, con specifico riferimento al personale di Banca Carige S.p.A. passato, a decorrere dall'1/1/2013, alle dipendenze di Banca Carige Italia S.p.A. in conseguenza di trasferimento di ramo d'azienda, per l'individuazione della data utile ai fini dell'applicazione del presente Verbale di Accordo, si avrà riguardo alla data di ingresso in Banca Carige S.p.A..

Per quanto concerne i dipendenti della Cassa di Risparmio di Savona S.p.A., resta espressamente inteso che la disciplina recata dagli articoli 2, 3 e 4 del presente verbale di Accordo trova esclusiva applicazione nei confronti dei dipendenti di seguito elencati:

- dipendenti entrati in Azienda a far data dal 13/7/1988;
- dipendenti entrati in Azienda in data anteriore al 13/7/1988 che, in base a quanto previsto dagli inerenti accordi sindacali aziendali, hanno aderito al FPA Carige (che, come detto, verrà fuso per incorporazione nel FPA Arca Previdenza con efficacia dall'1/1/2014) "congelando" la propria anzianità di iscrizione al "Fondo di Integrazione delle Prestazioni dell'INPS per l'Assicurazione Obbligatoria di Invalidità, Vecchiaia e Superstiti" (c.d. "FIP Carisa"), ovvero rinunciando totalmente e definitivamente alla propria iscrizione al FIP Carisa;
- dipendenti entrati in Azienda in data anteriore al 13/7/1988 che, a far data dall'1/1/2014, aderiscano al FPA Arca Previdenza, rinunciando (mediante modalità aziendali individuate) totalmente e definitivamente alla propria iscrizione al FIP Carisa.

Per quanto concerne i dipendenti della Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A., resta espressamente inteso che la disciplina recata dagli articoli 2, 3 e 4 del presente verbale di Accordo trova esclusiva applicazione nei confronti dei dipendenti di seguito elencati:

- dipendenti entrati in Azienda a decorrere dall'1/7/2008;
- dipendenti entrati in Azienda in data anteriore all'1/7/2008, che hanno aderito al FPA Carige (che, come detto, verrà fuso nel FPA Arca Previdenza con efficacia dall'1/1/2014), con trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il "Fondo di Integrazione delle prestazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per l'Assicurazione Obbligatoria di

Invalidità, Vecchiaia e Superstiti" per il personale della Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. (c.d. "Fondo CRC");

- dipendenti entrati in Azienda in data anteriore all'1/7/2008, che, a far data dall'1/1/2014, aderiscano al FPA Arca Previdenza trasferendo ad esso la propria posizione individuale maturata presso il Fondo CRC.

Art. 2

Fermi restando gli effetti rivenienti dalla fusione per incorporazione del FPA Carige nel FPA Arca Previdenza per i dipendenti iscritti al FPA Carige alla data del 31/12/2013, per il personale a tale data non iscritto al FPA Carige l'adesione al FPA Arca Previdenza sulla base del presente Verbale di Accordo è libera, su base volontaria, e decorre dal mese in cui viene formulata.

Contestualmente all'adesione il lavoratore conferirà alla Banca di relativa appartenenza delega a trattenere dallo stipendio la contribuzione di cui al successivo articolo 3, lettera c).

Ai fini del c.d. "conferimento tacito" del Trattamento di Fine Rapporto (di seguito, "TFR"), di cui all'articolo 8, comma 7, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 5/12/2005, n. 252, le Parti concordano espressamente che, per tutto il personale delle Banche del Gruppo, qualora il singolo interessato non effettui, nei termini temporali stabiliti dalla inerente normativa, alcuna scelta espressa circa la destinazione del TFR, il TFR stesso verrà conferito al FPA Arca Previdenza, con le inerenti conseguenze di legge.

Art. 3

Per ciascun dipendente delle Banche del Gruppo individuato ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, la contribuzione al FPA Arca Previdenza è determinata come segue:

- a) contributo a carico della Banca di relativa appartenenza, in costanza di rapporto di lavoro con la stessa, nelle percentuali di seguito indicate della retribuzione annua del singolo dipendente assunta a base per la determinazione del TFR, secondo le previsioni di legge e di CCNL, e comunque non considerando le voci espressamente escluse dalla contrattazione di secondo livello:
 - a far data dall'1/1/2014, 4,70%;
 - a far data dall'1/1/2015, 4,80%.
- b) accantonamento del TFR maturato successivamente all'adesione al FPA Arca Previdenza, nella misura prescelta dal singolo interessato nel rispetto delle inerenti disposizioni normative di riferimento;
- c) contributo a carico del dipendente nella misura minima dell'1% della relativa retribuzione annua assunta a base per la determinazione del TFR, secondo le previsioni di legge e di CCNL, e comunque non considerando le voci espressamente escluse dalla contrattazione di secondo livello.

In ogni caso, la Banca di appartenenza del singolo dipendente cesserà l'erogazione del contributo di cui alla lettera a) che precede, ed inoltre cesserà automaticamente l'efficacia della delega a trattenere la quota di contribuzione di cui alla lettera c) che precede, in tutti i casi in cui venga meno l'iscrizione al FPA Arca Previdenza stesso. Inoltre, l'erogazione del contributo aziendale previsto dalla lettera a) che precede verrà sospesa in caso di sospensione del versamento del contributo di cui alla lettera c) che precede da parte del singolo dipendente, finché non riprenda il versamento del contributo a carico del dipendente.

Dichiarazione delle Parti

Resta inteso che il personale, per cui non è normativamente previsto l'obbligo di conferimento del TFR tempo per tempo maturato al FPA Arca Previdenza, potrà dare disposizioni affinché venga effettuato tale conferimento.

Nota a Verbale

Allo stato attuale, per il solo personale della Banca del Monte di Lucca il contributo a carico del dipendente rimane nella misura dello 0,50% della retribuzione come sopra definita.

Art. 4

Ferma restando l'entità della contribuzione complessiva a carico della Banca in costanza di rapporto di lavoro indicata all'articolo 3, comma 1, lett. a), che precede, a ciascun dipendente viene riconosciuta la facoltà di determinare la destinazione della suddetta contribuzione aziendale complessiva secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) destinare al FPA Arca Previdenza un contributo pari al 4,25% (dall'1/1/2015, 4,35%) della retribuzione come sopra definita, e destinare la contribuzione residua, pari allo 0,45% della retribuzione come sopra definita, al pagamento del premio di una specifica polizza assicurativa – da stipularsi con Compagnia di Assicurazione individuata dalla Capogruppo - che assicuri i rischi "premorienza ed invalidità",
- b) destinare al FPA Arca Previdenza un contributo pari al 4,40% (dall'1/1/2015, 4,50%) della retribuzione come sopra definita, e destinare la contribuzione residua, pari allo 0,30% della retribuzione come sopra definita, al pagamento del premio di una specifica polizza assicurativa – da stipularsi con Compagnia di Assicurazione individuata dalla Capogruppo – che assicuri i rischi "premorienza ed invalidità",
- c) destinare l'intera contribuzione aziendale, pari al 4,70% (dall'1/1/2015, 4,80%) della retribuzione come sopra definita, al FPA Arca Previdenza.

L'esercizio di tale opzione potrà essere esercitato dal singolo dipendente in coincidenza temporale con ciascun rinnovo delle polizze a copertura dei suddetti rischi di "premorienza ed invalidità", a valere per l'intero periodo di efficacia delle singole polizze.

Art. 5

In favore dei dipendenti di Banca Carige S.p.A. e di Banca Carige Italia S.p.A. iscritti al "Fondo di integrazione delle prestazioni dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Assicurazione Generale Obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti), delle prestazioni del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai Concessionari del Servizio di Riscossione dei Tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti Pubblici (nonché delle prestazioni di ogni altro Ente previdenziale che dovessero essere obbligatoriamente previste per legge), per il personale della Banca Carige S.p.A., anche adibito al Servizio di Riscossione dei Tributi, assunto in servizio anteriormente all'1/12/1991" (c.d. FIP), che aderiscano al FPA Arca Previdenza con conferimento integrale del TFR, è prevista l'erogazione di un contributo aziendale a detto ultimo Fondo, determinato, a far data dall'1/1/2014, nell'1,80% della retribuzione annua del singolo dipendente assunta a base per la determinazione del TFR, secondo le previsioni di legge e di CCNL, e comunque non considerando le voci espressamente escluse dalla contrattazione di secondo livello.

Art. 6

Con riferimento alle spese correlate all'adesione al FPA Arca Previdenza, saranno a carico della Banca di appartenenza del singolo interessato, finché permanga il rapporto di lavoro con la Banca stessa, le spese di seguito tassativamente elencate:

- commissione annua fissa amministrativa di Euro 6, prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera b1) del vigente Regolamento del FPA Arca Previdenza;
- spese applicate dal FPA Arca Previdenza in caso di anticipazione della posizione individuale, nel limite di Euro 10 per singola anticipazione;
- spesa di € 5 applicata dal FPA Arca Previdenza in caso di riallocazione della posizione individuale ovvero di modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti

Art. 7

Il presente Verbale di Accordo produrrà i suoi effetti con decorrenza dall'1/1/2014.

La mancata adesione al FPA Arca Previdenza non comporterà il riconoscimento, neanche sotto altra forma, di quanto erogabile dall'Azienda sulla base del presente Verbale di Accordo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Verbale di Accordo si applicano le disposizioni del Regolamento del FPA Arca Previdenza tempo per tempo vigente.

Dichiarazione dell'Azienda

L'Azienda dichiara che l'efficacia del presente Verbale di Accordo è comunque subordinata all'approvazione da parte dei competenti Organismi aziendali.

Sottoscrizioni delle Parti

- Banca CARIGE S.p.A.

- DIRCREDITO

- FABI

- FALCRI/~~UNISIN~~

- FIBA/~~C.I.S.L.~~

- FISAC/CGIL

- UILCA